



Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 2243-*sexies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», che, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, al comma 1 prevede che, sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal medesimo codice;
- VISTO** l'articolo 2243-*sexies*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-*quinquies*, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità;
- VISTO** l'articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4, che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032;
- RAVVISATA** l'esigenza di determinare il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2022, assicurando l'armonico sviluppo dei ruoli normale e speciale ad esaurimento dell'Arma dei carabinieri con il mantenimento di adeguati tassi di avanzamento;
- VISTO** l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;
- VISTO** l'articolo 2212-*decies* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;

- VISTO l'articolo 2214-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare, che disciplina le modalità di transito degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale;
- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 20 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 03/08/2021, fog. n. 2380, recante «Determinazione, per l'anno 2022, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado»;
- VISTO il quadro IV della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, e in particolare la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a sette, e la nota c) in calce, la quale prevede che il numero delle promozioni al grado di colonnello è fissato a partire dal 2018 con decreto annuale del Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 2243-*sexies* del medesimo codice;
- VISTO il quadro I (specchio B - anno 2022) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri a partire dall'anno 2022, e, in particolare, la colonna 8, nella parte in cui fissa il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello in misura pari a trentasei;
- CONSIDERATO l'andamento dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in relazione alle variazioni delle consistenze complessive e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che il conferimento, nell'anno 2022, delle sette promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2243-*sexies*, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, non comporta il superamento del contingente massimo degli ufficiali da considerare in soprannumero, ai sensi dell'articolo 2243-*sexies*, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;

Sulla proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e parziale devoluzione agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

1. Per l'anno 2022, il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è fissato in misura pari a sette, di cui:

a) tre sono conferite a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri;

b) quattro sono devolute a ufficiali con il grado di tenente colonnello del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li 27 SET 2021

IL MINISTRO


Il Ministro della Difesa





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL
Ministero Difesa

Gruppo di Lavoro2b

Ministero della Difesa - GUDC - GUDC
udc@postacert.difesa.it

Oggetto: Decreto del Ministro della difesa 27.09.2021 recante determinazione del numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri da conferire nell'anno 2022.

Si attesta che il decreto n. S N del **27/09/2021**, emanato dal Ministero Difesa, protocollato da questo Ufficio in data 28/09/2021 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 52631,

ha superato

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, e' stato registrato ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art. 5 Comma 2 , al n. **10271**, in data **05/10/2021**.

Data 05/10/2021

Il Dirigente

Nadia Palmeri

Firmato digitalmente